

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b> <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

<b>0</b>	<b>29/11/2023</b>	<b>PRIMA EMISIONE</b>	Legal Manager (S.COCOZZA)	Executive Director Human Resources (I.CATTANI)	Quality Improvement Senior Manager (M. NINU)	CFO (D. BARELLI)
<b>REV.</b>	<b>DATE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>REDAZIONE</b>	<b>VERIFICA</b>		<b>APPROVAZIONE</b>

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

## 1. Introduzione

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "**Decreto**") è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*" (cd. *Whistleblowing*).

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo – anche per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

## 2. Obiettivi e ambito di applicazione

Scopo della presente Procedura di segnalazioni Whistleblowing (di seguito, la "**Procedura**") è disciplinare il processo di comunicazione, ricezione, documentazione, analisi e verifica di una Segnalazione relativa a Violazioni all'interno di Geico S.p.A., in conformità con il Decreto, le normative locali, regionali, nazionali ed internazionali applicabili.

Resta inteso che le disposizioni della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l'obbligo di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti nei Paesi dove operano le società del Gruppo Geico.

La presente Procedura è rivolta a tutti i Destinatari, come definiti al seguente par. 3, e si applica a Geico S.p.A, con sede legale in Via Pelizza da Volpedo 109/111, Cinisello Balsamo (Mi) ("**Geico**" o la "**Società**")

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

### 3. Definizioni

**Segnalazione**                      Qualsiasi comunicazione ricevuta da Geico avente ad oggetto le Violazioni.

**Violazioni**                              Comportamenti (di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo) che costituiscano:

- a) Violazione di disposizioni normative nazionali, ovvero (i) reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01, (ii) violazioni del Modello 231 adottato dalla Società;
- b) Violazioni della normativa europea, ovvero:
  - (i) gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 del Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione<sup>1</sup>;
  - (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
  - (iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

- (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

**Segnalazione Illecita** Segnalazioni che riportano falsamento un fatto al mero fine di danneggiare il Segnalato o Segnalazioni tramite le quali il Segnalante, che ha partecipato unitamente ad altri soggetti al comportamento irregolare, cerca di assicurarsi una sorta di "immunità" da future azioni disciplinari o ancora Segnalazioni tramite le quali il Segnalante cerca di utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione, o l'esclusione, di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici (es. bonus, promozioni) all'interno dell'organizzazione e Segnalazioni che contengono accuse che il Segnalante sa essere false e che, in generale, vengono utilizzate per risolvere mere questioni personali.

**Segnalante** Il Destinatario che effettua la Segnalazione.

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

**Destinatari** Le persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni e, nello specifico:

- Dipendenti<sup>2</sup>, collaboratori<sup>3</sup>, membri degli organi sociali<sup>4</sup> e azionisti di Geico;
- Dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti di clienti, fornitori, sub-fornitori (inclusa la catena di approvvigionamento) e altri partner commerciali (comprese le Joint-Venture);
- Qualsiasi terzo affiliato alle persone menzionate ai punti precedenti;
- Comunità locali e membri delle organizzazioni della società civile;
- Più in generale, qualsiasi stakeholder di Geico.

**Segnalato** L'autore o presunto autore della Violazione.

**Gestore delle Segnalazioni** La funzione o la/e persona/e incaricata/e dalla Società di ricevere, analizzare e verificare (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione) la Segnalazione.

**Facilitatori** Le persone fisiche che assistono il Segnalante nella procedura di Segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Ai fini della presente Procedura si includono nella definizione di dipendenti anche ex dipendenti e candidati in fase di selezione

<sup>3</sup> Ai fini della presente Procedura si intendono come collaboratori: consulenti, stagisti, ecc.

<sup>4</sup> Ivi compresi membri degli organi amministrativi, gestionali o di vigilanza.

<sup>5</sup> La norma, utilizzando il termine "assistenza" fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al Segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante. A titolo esemplificativo, il Facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del Segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di Segnalazione. La norma, inoltre, ha esteso il concetto di "contesto lavorativo", ricomprendendo oggi tale espressione le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia dell'autorità giudiziaria o contabile.

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b> <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

#### 4. Principi generali

La Procedura è redatta nel rispetto del Decreto e delle altre disposizioni di legge applicabili, e in conformità ai seguenti principi generali:

- a) Riservatezza e protezione dei dati personali: il processo di gestione delle Segnalazioni è strutturato in modo da garantire la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, secondo quanto meglio precisato ai successivi parr. 6.1 e 8. Tale tutela si applica anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza con il Segnalato, quali ad esempio i Facilitatori e i colleghi di lavoro del Segnalante che con il Segnalante abbiano un rapporto abituale e corrente.
- b) Tutela del Segnalante e del Segnalato da comportamenti ritorsivi: il processo di gestione delle Segnalazioni è strutturato in modo tale da garantire che, da una parte, i Segnalanti siano protetti da azioni discriminatorie e ritorsive e che dall'altra il Segnalato sia protetto dalle mere delazioni da parte dei colleghi, volte solo a danneggiare la sua reputazione, secondo quanto meglio precisato ai parr. 6.2 e 7.
- c) Assenza di conflitto di interesse: tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni hanno l'obbligo di astenersi dall'occuparsi della Segnalazione in caso di possibili conflitti d'interesse.

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b> <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

## 5. Gestione delle segnalazioni

### 5.1. I Canali della segnalazione

Geico ha individuato nell'Organismo di Vigilanza ("**ODV**" o "**Gestore 1**") il soggetto deputato alla gestione delle Segnalazioni. Nel caso in cui le Segnalazioni riguardino l'ODV, al fine di evitare possibili conflitti di interesse, il Gestore delle Segnalazioni sarà il Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona del Presidente (il "**Gestore 2**").

Le Segnalazioni potranno essere inviate:

- a) in forma scritta attraverso i seguenti canali:
  - Piattaforma per la Gestione delle Segnalazioni Ummymood (scelta raccomandata) disponibile alla sezione Whistleblowing del sito [www.geico-spa.com](http://www.geico-spa.com) (la "**Piattaforma**"), oppure
  - posta ordinaria (scelta alternativa, quando non è possibile utilizzare la Piattaforma) all'attenzione di: Executive Human Resource Director - Geico spa, Via Pellizza da Volpedo 109/111, 20092, Cinisello Balsamo (MI).

In questo caso è richiesto di inserire la documentazione in doppia busta chiusa, senza indicazione del mittente, con la dicitura "RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI-NON APRIRE". L'ufficio ricevente di Geico tramette immediatamente la busta all'ODV, senza ispezionarne il contenuto.

- b) in forma orale:
  - allegando un file audio sulla Piattaforma. Allegando il file audio, il Segnalante acconsente che la Segnalazione venga documentata a cura del Gestore sulla Piattaforma, quale strumento idoneo alla conservazione e all'ascolto della stessa. Ove risultasse necessario trascrivere il contenuto del file audio, il Segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione del verbale contenente la trascrizione che verrà inviato al Segnalante tramite la Piattaforma, oppure

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

- chiedendo un incontro diretto con il Gestore. L'incontro richiesto dal Segnalante dovrà svolgersi entro un termine ragionevole (le Linee Guida ANAC individuano un termine di circa 10/15 giorni). Il Gestore delle Segnalazioni redigerà un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante. Copia del verbale dovrà essere consegnata al Segnalante al recapito da questi indicato.

Quando la segnalazione riguarda sia il Gestore 1 che il Gestore 2 la Segnalazione potrà essere inviata ad ANAC, accedendo ad apposita applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente URL: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

Nel caso di Segnalazione ricevuta al di fuori dei canali suindicati il ricevente, inteso quale soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni:

- mantiene strettamente riservate l'identità del Segnalante e del Segnalato e delle informazioni ricevute (e di qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione);
- indirizza il Segnalante, qualora noto, a conformarsi alla Procedura e ad utilizzare i canali dedicati;
- inoltra la Segnalazione, senza ritardo, al Gestore delle Segnalazioni, dandone contestuale notizia al Segnalante, cancellando qualsiasi informazione e/o dato personale correlata alla Segnalazione non appena ricevuta conferma della ricezione dal Gestore delle Segnalazioni;
- si astiene dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o di approfondimento.

## **5.2. Contenuto delle segnalazioni**

La Segnalazione può essere effettuata da tutti i Destinatari, i quali sono incoraggiati a segnalare i fatti di cui vengano a conoscenza, gli eventi e le circostanze correlate tempestivamente, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere.

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b> <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

Le Segnalazioni devono essere il più chiare e dettagliate possibile. Il Segnalato è chiamato, quindi, a fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore della Segnalazione di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti.

**Nel caso di utilizzo del canale informatico** di cui al punto a) precedente il Segnalante dovrà compilare tutti i campi previsti dalla Piattaforma come indicato all'Allegato 1 alla presente Procedura.

**Nel caso di segnalazione tramite gli altri canali** la Segnalazione deve includere almeno i seguenti elementi:

- Nome e cognome del Segnalante, sua posizione e ruolo, e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni; tuttavia, al fine di poter diffondere la cultura del Whistleblowing ed incoraggiare le Segnalazioni, Geico acconsente a che le Segnalazioni possa anche essere presentate in forma anonima. **Si precisa che la Segnalazione anonima, pur anche se circostanziata, non potrà essere gestita come Segnalazione Whistleblowing, ma al più come segnalazione ordinaria. Sarà gestita come Segnalazione Whistleblowing solo nel caso in cui risulterà poi possibile risalire all'identità del Segnalante.**
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione ed eventuale documentazione a supporto;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentono di identificare il Segnalato (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti coinvolti e/o che possano essere sentiti come testimoni.

Entro i 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni informa il Segnalante, utilizzando i recapiti indicati nella Segnalazione, della ricezione nonché dell'eventualità di essere ricontattato per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini e della possibilità di integrare o aggiornare i fatti oggetto della Segnalazione. In assenza di indicazione di

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

recapito, la Segnalazione non potrà essere gestita ai sensi della presente Procedura e potrà essere eventualmente trattata come segnalazione ordinaria.

### 5.3. Verifica delle segnalazioni

Ricevuta la Segnalazione e assolti gli oneri informativi nei confronti del Segnalante il Gestore della Segnalazione procede, quindi, ad un'analisi di **procedibilità** e di **ammissibilità** della Segnalazione. In questa fase, può richiedere chiarimenti al Segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti, adottando le necessarie misure di riservatezza.

Procede all'**archiviazione** della Segnalazione quando la valutazione risulti improcedibile<sup>6</sup> o inammissibile<sup>7</sup> oppure quando la valuta come una semplice lamentela oppure quando verifica che il fatto è già stato riscontrato dalla Società o dall'Autorità competente e dà informazione dell'archiviazione della Segnalazione al Segnalante. Nel caso di archiviazione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione garantisce comunque la tracciabilità della motivazione a supporto.

Se non procede all'archiviazione, il Gestore della Segnalazione:

- nel caso di Segnalazione anonima, provvede a registrare la Segnalazione in apposito registro disponibile sulla Piattaforma e accessibile soltanto al Gestore medesimo, di modo da poterla eventualmente trattare come Segnalazione Whistleblowing nell'ipotesi in cui si riuscisse poi all'identità del Segnalante;
- nel caso di Segnalazione non anonima, identifica l'identità del Segnalante ed il suo ruolo e separa i dati identificativi del Segnalante dal contenuto della Segnalazione, sostituendo i dati identificativi con dei codici sostitutivi in modo da poter processare la Segnalazione in modalità anonima e da rendere possibile la successiva associazione della Segnalazione con l'identità del Segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;

<sup>6</sup> La Segnalazione è **improcedibile** quando difetta dei presupposti soggettivi (i.e. che il Segnalante sia un soggetto legittimato a presentare una Segnalazione) e oggettivi (i.e. che l'oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della normativa) per potersi considerare tale.

<sup>7</sup> Ai fini del vaglio di **ammissibilità** è necessario che risultino chiari i dati identificativi del Segnalante, nonché un recapito cui comunicare i successivi aggiornamenti, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto, le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il Segnalato.

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

- a questo punto, dà l'avvio all'**istruttoria** vera e propria, effettuando tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. In questa fase, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, **oscurando ogni tipologia di dato** che possa consentire l'identificazione del Segnalante o di ogni altra persona coinvolta, talvolta anche affidando ad altre funzioni aziendali la responsabilità di condurre alcune o tutte le attività di verifica, laddove la legge locale lo permetta;
- completata l'istruttoria, (i) archivia la Segnalazione se infondata, motivandone le ragioni oppure (ii) dichiara fondata la Segnalazione e la trasmette agli organi aziendali competenti per i relativi seguiti, come indicato al successivo par. 5.4.
- In caso di Segnalazioni Illecite, provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'autore delle suddette Segnalazioni, ivi inclusa – ricorrendone i presupposti – la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. Nessuna sanzione è invece prevista per coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche dovessero risultare infondati.

Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento, il Gestore della Segnalazione comunica al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti;
- l'attività svolta sino a quel momento e l'attività da svolgere. Dà poi comunicazione al Segnalante del successivo esito dell'istruttoria.

#### **5.4. Risultati delle verifiche**

Al termine della fase di istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni predispone una relazione in cui riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica, gli elementi a supporto raccolti, e le raccomandazioni per un piano di azione e la trasmette all'Executive Human Resource Director di Geico ovvero al Presidente di Geico nel caso in cui la Segnalazione riguardi l'Executive

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

Human Resource Director, che determina un piano d'azione e/o qualsiasi altra misura da adottare, secondo il vigente processo sanzionatorio interno.

Inoltre, al termine della fase istruttoria, nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato da Geico contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante **risulti indispensabile** alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo previo consenso espresso** del Segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Gestore delle Segnalazioni riferisce, almeno ogni sei mesi, sul numero e sul tipo di Segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività condotte al Consiglio di Amministrazione della Società garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti e tiene costantemente aggiornato il registro delle Segnalazioni.

#### **5.5. Documentazione delle segnalazioni**

Il Gestore della Segnalazione si impegna a svolgere tutte le attività di ricezione, accertamento e verifica delle Segnalazioni nel rispetto delle istruzioni previste dalla presente Procedura e dall'atto di designazione sottoscritto ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679 ("**GDPR**") e 2-quaterdecies del Codice Privacy e in conformità ai più elevati standard di sicurezza e riservatezza tempo per tempo vigenti.

In particolare, tutti i documenti relativi e/o connessi alle Segnalazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i file audio allegati alla Piattaforma, le scansioni digitali di Segnalazioni ricevute in modalità cartacea, i verbali delle Segnalazioni in forma orale, le comunicazioni intercorse con il Segnalante, i documenti relativi all'eventuale archiviazione di Segnalazioni, le relazioni relativi alle verifiche condotte) dovranno essere caricati, tracciati, conservati e archiviati in modalità digitale esclusivamente sulla Piattaforma. Pertanto, al Gestore

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b> <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

non sarà consentito utilizzare propri archivi e/o cartelle salvate localmente o in cloud diverse dalla Piattaforma.

Eventuali Segnalazioni ricevute in modalità cartacea non dovranno essere lasciate incustodite, dovranno essere conservate e archiviate in fascicoli cartacei accessibili al solo Gestore della Segnalazione e custoditi in cassette o armadietti chiusi a chiave.

## **6. Tutele per il segnalante e dei soggetti ad esso assimilati**

### **6.1. La riservatezza**

Le Segnalazioni, qualunque sia il canale e lo strumento utilizzato, sono gestite garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e di ogni altra informazione dalla quale si possa risalire, direttamente o indirettamente, all'identità del Segnalante o degli altri soggetti coinvolti, evitando in particolar modo la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Nel caso di Segnalazione non anonima, l'identità del Segnalante ed il suo ruolo vengono separati e i dati relativi all'identità del Segnalante vengono sostituiti da codici che rendano possibile l'anonimato e, nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario, la futura associazione della Segnalazione con l'identità del Segnalante.

Le uniche ipotesi in cui l'identità del Segnalante, così come le informazioni raccolte, possono essere divulgate sono le seguenti:

- consenso alla comunicazione (trattamento) dei propri dati personali da parte del Segnalante;
- la divulgazione è richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità)
- la divulgazione è finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

della presentazione di memorie difensive; l'indispensabilità deve essere motivata e dimostrata

- è configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione del Segnalante.

## **6.2. Divieto di ritorsioni e limitazione di responsabilità**

Non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Per ritorsive e/o discriminatorie si intendono le misure e le azioni poste in essere nei confronti del Segnalante e, in particolare:

- le azioni disciplinari ingiustificate (degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento, etc.);
- le molestie sul luogo di lavoro (mobbing, persecuzione, etc.);
- ogni altra forma di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili (isolamento, minacce, etc.).

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una Segnalazione riferisce i fatti al Gestore della Segnalazione e al Presidente che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione al Responsabile di Funzione del dipendente e all'Executive Human Resource Director affinché valutino tempestivamente:

- l'opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

La medesima tutela si applica nei confronti degli altri soggetti coinvolti (es. Facilitatori).

Nel caso di Segnalazioni anonime la suddetta tutela è assicurata qualora il Segnalante sia stato successivamente identificato.

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

Il Segnalante non sarà chiamato a rispondere, né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio o professionale;
- di rivelazione di segreti scientifici e industriali;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

purché:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi di ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di Segnalazione;
- la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto e quindi vi siano fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla Segnalazione.

La responsabilità, di contro, non è esclusa per condotte che non siano collegate alla Segnalazione, non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione o configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illeciti.

## **7. Le segnalazioni illecite e le tutele per il segnalato**

Le misure di tutela di cui al precedente par. 6 non trovano applicazione nel caso di Segnalazioni Illecite.

Impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, le Segnalazioni Illecite sono passibili di sanzioni disciplinari.

A tutela del Segnalato è inoltre previsto che non possano sanzionarsi i soggetti Segnalati sulla base di quanto affermato dal Segnalante senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di Segnalazione.

Infine, Geico garantisce ed assicura la riservatezza dell'identità del Segnalato, nelle more del processo interno di accertamento. In particolare, è espressamente vietato che il Segnalante

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b> <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

venga informato dello specifico provvedimento disciplinare eventualmente erogato nei confronti del Segnalato.

## **8. Protezione dei dati personali**

Tutti i trattamenti dei dati personali effettuati durante il processo di gestione delle Segnalazioni dovranno effettuarsi in piena conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali e alle policy e procedure interne, in particolare con riferimento a quelle in materia di trattamento e protezione dei dati personali. I Gestori dovranno, inoltre, attenersi alle specifiche istruzioni fornite da Geico nell'atto di designazione degli stessi quali soggetti autorizzati al trattamento.

Il trattamento dei dati personali sarà imitato a quanto strettamente necessario a dare attuazione agli obblighi previsti dal Decreto e sarà effettuato dal Gestore delle Segnalazioni (e dagli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni) al solo fine di gestire e dare seguito alle Segnalazioni.

In particolare, nel gestire le Segnalazioni, il Gestore delle Segnalazioni si assicura che:

- i dati personali contenuti nelle Segnalazioni siano utilizzati non oltre quanto necessario a dare adeguato seguito alle stesse;
- i dati personali manifestatamente non utili alla trattazione della Segnalazione non vengano raccolti e, in caso di raccolta accidentale, vengano prontamente cancellati;
- i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'identificazione del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della Segnalazione;
- siano adottate e mantenute specifiche misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi del trattamento. A tal

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

fine il Gestore potrà avvalersi del necessario supporto sia del fornitore della Piattaforma Ummymood che con il responsabile IT di Geico;

- i soggetti coinvolti nel processo di Gestione delle Segnalazioni siano tutti soggetti debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni. Il Gestore potrà rivelare l'identità del Segnalante, o qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità, a qualsiasi soggetto terzo diverso dal Segnalante (es. consulenti da coinvolgere per la gestione della Segnalazione), solo previo consenso espresso del Segnalante.
- i dati personali contenuti nelle Segnalazioni vengano comunicati agli organi sociali e alle funzioni interne di volta in volta competenti così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai soli fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del Segnalato, laddove dagli elementi raccolti e dagli accorgimenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze segnalate;
- siano utilizzati archivi cartacei e/o informatici (i.e., la Piattaforma) per la tracciabilità, conservazione e archiviazione delle Segnalazioni nel rispetto delle istruzioni previste dalla presente Procedura e in conformità ai più elevati standard di sicurezza e riservatezza tempo per tempo vigenti.

<b>GEICO</b>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>  <b>Procedura segnalazione Whistleblowing</b>	
Painting Systems		
IS6452 Rev. 0		

## 9. Sanzioni

La Società può irrogare sanzioni nelle seguenti ipotesi:

- il Segnalato è ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta dal Gestore delle Segnalazioni;
- in caso di Segnalazioni Illecite;
- nel caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori – dirigenti e subordinati – nei confronti del Segnalante;
- nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle Segnalazioni.

Le sanzioni sono applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e del Modello 231 approvato dalla Società.

Chiamati al rispetto della presente Procedura sono anche tutti quei soggetti che operano all'interno, o per conto dell'organizzazione, come ad esempio collaboratori, consulenti, lavoratori somministrati, procuratori e agenti, ma anche tutti i partner commerciali e i fornitori.

Ciascun ente disciplinerà nei contratti con i collaboratori, consulenti, partner commerciali e fornitori, le conseguenze nel caso di violazione della presente Procedura (es. applicazione di penali, risoluzione immediata del contratto).

## 10. Diffusione e recepimento

La presente Procedura ha la massima diffusione possibile e viene resa disponibile sul sito internet e sulla intranet aziendale.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito alla presente Procedura è sempre possibile contattare l'OdV della Società: [odv@geico-spa.com](mailto:odv@geico-spa.com).

La Società fornirà uno specifico corso di formazione sul tema "Whistleblowing" al quale tutti i dipendenti e il personale incaricato della gestione delle Segnalazioni sono obbligati a partecipare.